PROVVEDIMENTI ANTICRISI

Art. 1-bis

Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (17)

Versione in vigore dal 27 febbraio 2011, non più in vigore dal 15 aprile 2011 · versione 20

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti anticrisi
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Parte	I — Economia reale
Titolo	I — Interventi anticrisi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2009

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(17) Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-anticrisi/art-1-bis-disposizioni-urgenti-in-materia-di-ammortizzatori-per-i-settori-non/versione/20

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it